



COMUNE DI FRASSINÒ

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26

OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TARES.

L'anno DUEMILATREDICI addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

				PRESENTI	ASSENTI
1	MATTEODO	Bernardino	SINDACO	X	
2	ANSALDO	Giuliano	VICE SINDACO	X	
3	RIGONI	Dante	CONSIGLIERE	X	
4	SOLERI	Gianluca	CONSIGLIERE		X
5	CORNAGLIA	Mauro Giovanni	CONSIGLIERE	X	
6	ROSSI	Gian Piero	CONSIGLIERE	X	
7	MASTRORILLI	Mauro	CONSIGLIERE	X	
8	GIUSIANO	Armando Luigi	CONSIGLIERE		X
9	MATTEODO	Maura	CONSIGLIERE	X	
10	OLIVERO	Franco	CONSIGLIERE	X	

Assiste il Signor ADDUCI Dr. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TARES.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

Con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Frassino:

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n°507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

CONSIDERATO CHE :

Il nuovo tributo si articola in due componenti:

- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011.

La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro :

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

In riferimento al versamento del tributo, il recente intervento modificativo del Decreto "Salva Italia" Decreto Legge 201/2011, ad opera del decreto "Salva Debiti" del 8 aprile 2013 n. 35, al fine di consentire ai Comuni il corretto contenimento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse.

A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

VISTO il d. l. 8 aprile 2013 n. 35 coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013 n. 64 ed in particolare l'art. 10, comma 2 e ss., che testualmente recitano:

2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n.201, del 2011; ((d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma;)) e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»; f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c); g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

((2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29m dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.»; b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: «in quanto compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari».));

Vista la propria deliberazione n. 16 del 12.08.2013 di approvazione del regolamento TARES e di determinazione delle rate tares;

Dato atto che, come stabilito dall'art 18 del regolamento Tares, per l'anno 2013 viene stabilito che il versamento del tributo nonché della maggiorazione, per l'anno 2013 è effettuato in n. 2 rate, scadenti il 31 ottobre ed il 31 dicembre;

Preso atto della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/DF che ritiene che qualora l'ente locale abbia fissato la scadenza dell'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà necessariamente entro il giorno 16 di tale mese;

Ritenuto di dover procedere alla modifica della propria deliberazione n. 16 del 12.08.2013;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione:

—	Presenti:	n. 8;
—	Favorevoli:	n. 8;
—	Contrari:	n. 0;
—	Astenuti:	n. 0;

DELIBERA

Di modificare l'art. 18 del Regolamento TARES, stabilendo che Per l'anno 2013 il versamento del tributo nonché della maggiorazione, per l'anno 2013 è effettuato in n. 2 rate, scadenti il 31 ottobre ed il 16 dicembre”;

Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma D.to L.vo 18.08.2000, n°267.

OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TARES.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere di regolarità tecnica	Favorevole	30/09/2013	Bernardino Matteodo

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere di regolarità contabile	Favorevole	30/09/2013	Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/10/2013 al 31/10/2013 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/09/2013

Per la scadenza dei 10 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione (art. 134, c° comma, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

E' copia conforme all'originale
Frassino li 15/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI